

# CARTA DI NOTO

## AGGIORNATA (7 luglio 2002)

### LINEE GUIDA PER L'ESAME DEL MINORE IN CASO DI ABUSO SESSUALE

#### PREMESSA

Il presente aggiornamento della Carta di Noto del 1996, che costituisce ormai un riferimento costante per giurisprudenza, letteratura e dottrina, è stato reso necessario dalle innovazioni legislative intervenute nel frattempo e dall'evoluzione della ricerca scientifica in materia.

Le linee guida che seguono devono considerarsi quali suggerimenti diretti a garantire l'attendibilità dei risultati degli accertamenti tecnici e la genuinità delle dichiarazioni, assicurando nel contempo al minore la protezione psicologica, nel rispetto dei principi costituzionali del giusto processo e degli strumenti del diritto internazionale.

Quando non fanno riferimento a specifiche figure professionali le linee guida valgono per qualunque soggetto che nell'ambito del procedimento instauri un rapporto con il minore.

1. La consulenza tecnica e la perizia in materia di abuso sessuale devono essere affidate a professionisti specificamente formati, tanto se scelti in ambito pubblico quanto se scelti in ambito privato. Essi sono tenuti a garantire il loro costante aggiornamento professionale.

Nel raccogliere e valutare le informazioni del minore gli esperti devono:

a) utilizzare metodologie e criteri riconosciuti come affidabili dalla comunità scientifica di riferimento;

b) esplicitare i modelli teorici utilizzati, così da permettere la valutazione critica dei risultati.

2. La valutazione psicologica non può avere ad oggetto l'accertamento dei fatti per cui si procede che spetta esclusivamente all'Autorità giudiziaria. L'esperto deve esprimere giudizi di natura psicologica avuto anche riguardo alla peculiarità della fase evolutiva del minore.

3. In caso di abuso intrafamiliare gli accertamenti devono essere estesi ai membri della famiglia, compresa la persona cui è attribuito il fatto, e ove necessario, al contesto sociale del minore.

E' metodologicamente scorretto esprimere un parere senza avere esaminato il minore e gli adulti cui si fa riferimento, sempre che se ne sia avuta la rituale e materiale possibilità. Qualora l'indagine non possa essere svolta con tale ampiezza, va dato conto delle ragioni dell'incompletezza.

4. Si deve ricorrere in ogni caso possibile alla videoregistrazione, o quanto meno all'audioregistrazione, delle attività di acquisizione delle dichiarazioni e dei comportamenti del minore. Tale materiale, per essere utilizzato ai fini del giudizio, va messo a disposizione delle parti e del magistrato. Qualora il minore sia stato sottoposto a test psicologici i protocolli e gli esiti della somministrazione devono essere prodotti integralmente ed in originale.

5. Al fine di garantire nel modo migliore l'obiettività dell'indagine, l'esperto avrà cura di individuare, esplicitare e valutare le varie ipotesi alternative, siano esse emerse o meno nel corso dei colloqui.

6. Nel colloquio con il minore occorre:

- a) garantire che l'incontro avvenga in orari, tempi, modi e luoghi tali da assicurare, per quanto possibile, la serenità del minore;
- b) informarlo dei suoi diritti e del suo ruolo in relazione alla procedura in corso;
- c) consentirgli di esprimere opinioni, esigenze e preoccupazioni;
- d) evitare domande e comportamenti che possano compromettere la spontaneità, la sincerità e la genuinità delle risposte, senza impegnare il minore in responsabilità per ogni eventuale sviluppo procedimentale.

7. L'incidente probatorio è la sede privilegiata di acquisizione delle dichiarazioni del minore nel corso del procedimento.

8. I sintomi di disagio che il minore manifesta non possono essere considerati di per sé come indicatori specifici di abuso sessuale, potendo derivare da conflittualità familiare o da altre cause, mentre la loro assenza non esclude di per sé l'abuso.

9. Quando sia formulato un quesito o prospettata una questione relativa alla compatibilità tra quadro psicologico del minore e ipotesi di reato di violenza sessuale è necessario che l'esperto rappresenti, a chi gli conferisce l'incarico, che le attuali conoscenze in materia non consentono di individuare dei nessi di compatibilità od incompatibilità tra sintomi di disagio e supposti eventi traumatici. L'esperto, anche, se non richiesto, non deve esprimere sul punto della compatibilità né pareri né formulare alcuna conclusione.

10. La funzione dell'esperto incaricato di effettuare una valutazione sul minore a fini giudiziari deve restare distinta da quella finalizzata al sostegno e trattamento e va pertanto affidata a soggetti diversi.

La distinzione dei ruoli e dei soggetti deve essere rispettata anche nel caso in cui tali compiti siano attribuiti ai servizi socio-sanitari pubblici.

In ogni caso i dati ottenuti nel corso delle attività di sostegno e di terapia del minore non sono influenti, per loro natura, ai fini dell'accertamento dei fatti che è riservato esclusivamente all'autorità giudiziaria.

11. L'assistenza psicologica al minore va affidata ad un operatore specializzato che manterrà l'incarico in ogni stato e grado del procedimento penale. Tale persona dovrà

essere diversa dall'esperto e non potrà comunque interferire nelle attività di indagine e di formazione della prova.

12. Alla luce dei principi espressi da questa Carta si segnala l'urgenza che le istituzioni competenti diano concreta attuazione alle seguenti prescrizioni contenute nell'art. 8 del **PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE DEI DIRITTI DEL FANCIULLO SULLA VENDITA DI BAMBINI, LA PROSTITUZIONE DEI BAMBINI E LA PORNOGRAFIA RAPPRESENTANTE BAMBINI** (stipulato il 6 settembre 2000 a New York, ratificato con legge dello Stato 11 marzo 2002 n. 46) con le quali:

1. Gli Stati Parte adottano ad ogni stadio della procedura penale le misure necessarie per proteggere i diritti e gli interessi dei bambini che sono vittime delle pratiche proscriette dal presente Protocollo, in particolare:

a) Riconoscendo la vulnerabilità delle vittime ed adottando le procedure in modo da tenere debitamente conto dei loro particolari bisogni, in particolare in quanto testimoni;

b) Informando le vittime riguardo ai loro diritti, al loro ruolo ed alla portata della procedura, nonché alla programmazione e allo svolgimento della stessa, e circa la decisione pronunciata per il loro caso;

c) Permettendo che, quando gli interessi personali delle vittime sono stati coinvolti, le loro opinioni, i loro bisogni o le loro preoccupazioni siano presentate ed esaminate durante la procedura in modo conforme alle regole di procedura del diritto interno;

d) Fornendo alle vittime servizi di assistenza appropriati, ad ogni stadio della procedura giudiziaria;

e) Proteggendo, se del caso, la vita privata e l'identità delle vittime e adottando misure conformi al diritto interno per prevenire la divulgazione di qualsiasi informazione atta ad identificarle;

f) [...]

g) [...]

2. [...]

3. Gli Stati Parte si accertano che nel modo di trattare le vittime dei reati descritti nel presente Protocollo da parte dell'ordinamento giudiziario penale, l'interesse superiore del bambino sia sempre il criterio fondamentale.

4. Gli Stati Parte adottano misure per impartire una formazione appropriata, in particolare in ambito giuridico e psicologico, alle persone che si occupano delle vittime dei reati di cui al presente Protocollo.

5. Se del caso, gli Stati Parte si adoperano come necessario per garantire la sicurezza e l'integrità delle persone e/o degli organismi di prevenzione e/o di tutela e riabilitazione delle vittime di tali reati.

6. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica il diritto dell'accusato ad un processo equo o imparziale o è incompatibile con tale diritto.

COMITATO D'ESPERTI INTERDISCIPLINARE CHE HA COLLABORATO ALLA STESURA DELLA "CARTA"

**Dr. Adriana Alfieri**

Psicologa, Psicoterapeuta  
Centro di Salute Mentale ASL 8 - Siracusa

**Avv. Germano Bellussi**

Avvocato, Psicologo, Psicoterapeuta  
Consiglio Direttivo Associazione Italiana di Psicologia Giuridica AIPG  
Didatta SIAI, Segretario Società Italiana per la Ricerca e la Formazione in Sessuologia

**Dr. Cristina Cabras**

Docente Psicologia Giuridica,  
Facoltà di Scienze della Formazione  
Università di Cagliari

**Dr. Paolo Capri**

Psicologo, Psicoterapeuta  
Presidente Istituto di Formazione e Ricerca Scientifica CEIPA  
Consiglio Direttivo Associazione Italiana di Psicologia Giuridica AIPG  
Consiglio Direttivo Associazione Italiana Rorschach  
Membro esperto Commissione Deontologica Ordine degli Psicologi del Lazio.

**Avv. Domenico Carponi Schittar**

Avvocato, Foro di Venezia

**Prof. Avv. Claudia Cesari**

Avvocato Penalista  
Professore Associato di Procedura Penale  
Istituto di Diritto e Procedura Penale  
Università di Macerata

**S.E. Prof. Giovanni Conso**

Presidente Onorario Corte Costituzionale  
già Ministro di Grazia e Giustizia  
Professore Emerito di Procedura Penale  
Università di Torino  
Presidente Conferenza Diplomatica  
per l'Istituzione di una Corte  
Penale Internazionale - Roma

**Avv. Luisella de Cataldo Neuburger**

Avvocato, Psicologo  
Presidente Associazione Italiana di Psicologia Giuridica AIPG  
Responsabile Sezione di Psicologia Giuridica, Università degli Studi di Milano  
Membro Consiglio d'Amministrazione Istituto Superiore Internazionale Scienze Criminali I.S.I.S.C.

**Don Fortunato Di Noto**

Vice Presidente Mondiale  
"Innocenza in Pericolo" - Avola, Siracusa

**Avv. Antonio Forza**

Avvocato, Foro di Venezia

**Dr. Giuliano Giaimis**

Neuropsichiatra Infantile  
Dirigente Servizio di Neuropsichiatria Infantile RMC, Roma

**Prof. Glauco Giostra**

Professore Ordinario di Procedura Penale  
Istituto di Diritto e Procedura Penale  
Facoltà di Giurisprudenza  
Università di Macerata

**Prof. Avv. Guglielmo Gulotta**

Avvocato, Psicologo  
Professore Ordinario di Psicologia Giuridica  
Facoltà di Psicologia, Università degli Studi di Torino  
Consiglio Direttivo Associazione Italiana di Psicologia Giuridica AIPG

**Dr. Anita Lanotte**

Psicologo, Psicoterapeuta  
Vice Presidente Istituto di Formazione e Ricerca Scientifica CEIPA  
Consiglio Direttivo Associazione Italiana di Psicologia Giuridica AIPG  
Membro Associazione Italiana Rorschach  
Socio Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale, Roma.

**Presidente Dr. Luigi Lanza**

Magistrato  
Presidente II Sezione Corte d'Assise d'Appello di Venezia

**Prof.ssa. Vania Patané**

Professore Associato  
Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Catania

**Avv. Ettore Randazzo**

Avvocato, Responsabile delle Scuole per  
penalisti, Unione delle Camere Penali;  
Professore a contratto, Facoltà di Giurisprudenza,  
Università di Urbino

**Prof. Lino Rossi**

Psicologo Criminologo  
Docente di Psicoterapia della Famiglia,  
Facoltà di Medicina e Chirurgia  
Università degli Studi di Reggio Emilia

**Prof. Fulvio Scaparro**

Psicologo, Psicoterapeuta  
Milano

**Dr. Franco Scirpo**

Psicologo, Psicoterapeuta  
Siracusa

**Dr. Gustavo Sergio**

Magistrato  
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni  
Venezia Mestre

**S.E. Cons. Giovanni Tinebra**

Segretario Consiglio di Direzione Istituto Superiore Internazionale Scienze Criminali I.S.I.S.C.  
Capo Dipartimento Amministrazione Penitenziaria D.A.P.  
Ministero della Giustizia  
Roma

**Dr. Angelo Varese**

Psicanalista, Psicologo, Psicoterapeuta  
Mestre, Venezia

**Presidente Dr. Piero Luigi Vigna**

Procuratore Nazionale Antimafia  
Direzione Nazionale Antimafia  
Roma